

172.214.1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

del 13 dicembre 1999 (Stato 23 gennaio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 41 capoverso 1, 43 capoversi 2 e 4 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visti gli articoli 21 capoverso 3, 22 capoverso 3, 23 capoverso 4 della legge federale militare del 3 febbraio 1995² (LM); e l'articolo 195 capoverso 3 del Codice penale militare³ (CPM); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) persegue, negli ambiti politici centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il sostegno alla pace e la gestione delle crisi. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d. provvede, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.

RU 2000 330

1 RS 172.010

2 RS 510.10

3 RS 321.0

4 RS 172.010.1

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del Dipartimento

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti:

- a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti politici di sua competenza;
- b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c. in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze, coopera con i Cantoni e i Comuni in questioni concernenti la sicurezza interna.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 4, 6, 8, 10, 12 e 14-16 fungono, per le unità amministrative del Dipartimento, da linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

**Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative
dell'Amministrazione federale centrale****Sezione 1: La Segreteria generale****Art. 4** Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le proprie funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni seguenti:

- a. assiste il capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del dipartimento;
- b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento;
- c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne dirige l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento;
- d. crea le premesse per il coordinamento della preparazione e dell'esecuzione di tutte le misure civili e militari per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione;
- e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;

- f. coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel Dipartimento e nell'esercito;
- g. gestisce le risorse e assicura le prestazioni in materia d'informatica nonché altre prestazioni;
- h. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.

Art. 5 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

¹ Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. l'Ufficio federale di topografia:
esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico e coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza con facoltà di emanare istruzioni;
- b. l'Ufficio del commissario di campagna in capo:
dirige e sorveglia gli affari in materia di stime militari;
- c. la Centrale nazionale d'allarme:
è il servizio tecnico della Confederazione in caso di pericolo dovuto all'aumento della radioattività, a incidenti con sostanze chimiche o organismi, a inondazioni causate dalla rottura di sbarramenti idrici o dallo straripamento delle acque nonché in caso di pericolo dovuto alla caduta di satelliti;
- d. lo stato maggiore del Consiglio federale «Divisione stampa e radio»
è l'organo del Consiglio federale incaricato di assicurare l'informazione del pubblico quando i media civili non sono più in grado di adempiere il loro compito in materia di informazione. Inoltre, su richiesta del Consiglio federale e dei suoi stati maggiori, fornisce consulenza su questioni concernenti la politica d'informazione e li assiste in occasione della raccolta di informazioni;
- e.⁵ la Direzione del Servizio informazioni strategico:
assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero.

² Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva sono subordinati amministrativamente alla Segreteria generale e tecnicamente all'organo direttivo competente del Consiglio federale. Essi provvedono alla cooperazione tra i servizi d'informazione e all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nell'ambito della sicurezza.

⁵ Introdotta dall'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS 510.291).

Sezione 2: Stato maggiore generale

Art. 6 Obiettivi e funzioni

¹ Lo Stato maggiore generale, conformemente alle opzioni politiche, persegue gli obiettivi seguenti:

- a. assicura la prontezza d'impiego dell'esercito in vista:
 1. del sostegno alla pace e della gestione delle crisi,
 2. della sicurezza del territorio e della difesa,
 3. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali;
- b. assicura la credibilità dell'esercito dentro e fuori dei confini nazionali;
- c. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

² Per perseguire tali obiettivi, lo Stato maggiore generale assume le funzioni seguenti:

- a. valuta la situazione politico-militare;
- b. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino alla nomina del generale;
- c. definisce la dottrina d'impiego;
- d. dirige la pianificazione militare globale;
- e. formula le opzioni militari destinate alle Forze terrestri, alle Forze aeree e all'Aggruppamento dell'armamento e assegna loro le risorse.

Art. 7 Unità amministrative subordinate e loro funzioni e competenze

Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze seguenti:

- a. il Gruppo del personale dell'esercito:
 1. amministra le risorse dell'esercito in materia di personale ed è responsabile per la gestione dell'intero processo dal reclutamento delle singole persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare fino al loro licenziamento dall'esercito,
 2. è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni secondo gli articoli 21-23 LM,
 3. esercita il potere disciplinare presso le truppe federali conformemente all'articolo 195 capoverso 2 CPM;
- b.⁶ il Servizio informazioni militare:
assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico;
- c. il Gruppo operazioni:
pianifica gli impieghi dell'esercito, assicura la condotta operativa e la prontezza dell'esercito;

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS 510.291).

- d. il Gruppo della logistica:
provvede affinché sia coperto il fabbisogno di prestazioni logistiche militari e sia assicurata la condotta della logistica dell'esercito in tutte le situazioni;
- e. il Gruppo della pianificazione:
assicura la pianificazione militare globale e la gestione delle risorse, dirige la pianificazione in materia d'armamento e di immobili e coordina a livello federale gli affari in materia di rifugi;
- f. il Gruppo dell'aiuto alla condotta:
assicura i sistemi di condotta dell'esercito e dirige le formazioni delle trasmissioni a livello di esercito;
- g. il Gruppo della sanità:
concepisce, dirige e assicura la sanità militare nonché il servizio del materiale sanitario dell'esercito e coordina tali ambiti con gli organi civili;
- h. il Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa:
definisce la dottrina d'impiego dell'esercito e concepisce e dirige l'istruzione operativa degli alti ufficiali superiori e degli stati maggiori del livello operativo;
- i. il Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza:
assicura l'attuazione operativa del compito dell'esercito in materia di promovimento della pace nonché la cooperazione in materia di sicurezza nei settori del sostegno alla pace e del controllo degli armamenti/disarmo.

Sezione 3: Forze terrestri

Art. 8 Obiettivi e funzioni

¹ Le Forze terrestri, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, perseguono gli obiettivi seguenti:

- a. provvedono, unitamente ai corpi d'armata e alle Forze aeree, a un'istruzione uniforme e adeguata alla missione in seno all'aggruppamento delle Forze terrestri e nell'esercito;
- b. assicurano la prontezza materiale delle formazioni delle truppe d'armata, dei corpi d'armata e del Corpo della guardia delle fortificazioni.

² Per perseguire tali obiettivi, le Forze terrestri assumono le funzioni seguenti:

- a. eseguono l'istruzione di base;
- b. istruiscono i quadri superiori dell'esercito;
- c. assicurano la prontezza del materiale dell'esercito (senza il materiale speciale delle Forze aeree);
- d. definiscono le opzioni in materia d'istruzione per i servizi di perfezionamento della truppa.

Art. 9 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

Alle Forze terrestri sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. il Gruppo della condotta dell'istruzione:
dirige l'istruzione delle Forze terrestri e dei corpi d'armata nonché l'attribuzione delle risorse per l'istruzione;
- b. l'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri:
 1. assicura l'approntamento, la gestione e l'amministrazione dell'infrastruttura militare amministrativa, d'esercizio e d'istruzione nonché dei mezzi materiali per l'istruzione e l'impiego dell'esercito,
 2. assicura la manutenzione vicino alla truppa del materiale dell'esercito,
 3. fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione;
- c. il comando del Corpo della guardia delle fortificazioni:
 1. assicura la prontezza d'impiego degli impianti di condotta del Governo federale e dell'esercito nonché della rimanente infrastruttura di condotta e di combattimento,
 2. effettua impieghi di sicurezza e di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera e all'estero nonché impieghi di polizia e servizi di promovimento della pace,
 3. fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione;
- d. il Gruppo del personale insegnante:
assicura il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'evoluzione e l'assistenza del personale insegnante dell'esercito;
- e. il comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna:
dirige la formazione di base dei quadri superiori dell'esercito, l'istruzione dei comandanti d'unità e l'istruzione tecnica dei comandanti e degli aiuti di comando;
- f. l'Ufficio federale delle truppe da combattimento:
assicura l'istruzione di base della fanteria e delle truppe meccanizzate e leggere nonché il supporto all'istruzione presso la truppa;
- g. l'Ufficio federale delle truppe di supporto:
assicura l'istruzione di base dell'artiglieria, delle truppe del genio, da fortezza e delle trasmissioni nonché il supporto all'istruzione presso la truppa;
- h. l'Ufficio federale delle truppe della logistica:
assicura l'istruzione di base delle truppe sanitarie, veterinarie, del sostegno, di salvataggio, del materiale e dei trasporti nonché la logistica di tutte le truppe e il supporto all'istruzione presso la truppa.

Sezione 4: Forze aeree

Art. 10 Obiettivi e funzioni

Le Forze aeree assicurano, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, la difesa contro pericoli e minacce di provenienza prevalentemente aerea ed eseguono trasporti aerei.

Art. 11 Unità amministrative subordinate e le loro funzioni

Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a.⁷ il Gruppo operazioni delle Forze aeree:
assicura la prontezza e l'impiego delle Forze aeree nonché il relativo servizio informazioni;
- b. l'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree:
assicura l'istruzione delle truppe delle Forze aeree e dei militari delle formazioni dei trasporti aerei e della difesa contraerea dei corpi d'armata;
- c. l'Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree:
assicura l'esercizio e la manutenzione vicino alla truppa delle flotte di velivoli, degli impianti di condotta dell'aviazione e degli impianti di trasmissione nonché dell'infrastruttura necessaria per l'impiego e l'istruzione.

Sezione 5: Aggruppamento dell'armamento

Art. 12 Obiettivi e funzioni

¹ L'Aggruppamento dell'armamento assicura all'esercito, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, una dotazione di materiale e di costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione, tempestiva e basata su principi economici.

² Per tale scopo, assume le funzioni seguenti:

- a. acquista il materiale dell'esercito e le costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione;
- b. emana direttive tecniche ed economico-aziendali per la gestione del materiale dell'esercito e delle costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione;
- c. appronta gli strumenti per la gestione economica del materiale e li gestisce.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS 510.291).

Art. 13 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento dell'armamento sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. l'Amministrazione centrale:
assume funzioni nei settori della pianificazione, del personale, delle finanze, del diritto, dell'informatica, della tecnologia, della gestione del materiale e della qualità e assicura una politica commerciale uniforme;
- b. l'Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta, l'Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni e l'Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni:
in quanto organi incaricati degli acquisti, assumono, nei settori assegnati, la gestione dei sistemi per l'intero ciclo di vita del materiale dell'esercito e delle costruzioni destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione e assicurano la gestione economico-aziendale della fase di utilizzazione.

Sezione 6: Ufficio dell'uditore in capo**Art. 14**

¹ L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti che le sono assegnati dalla legge;
- b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

² Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:

- a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b. consiglia e appoggia i membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione civile**Art. 15**

¹ Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione civile persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati;
- b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a tali eventi.

² Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale della protezione civile assume le funzioni seguenti:

- a. sviluppa obiettivi e strategie e ne valuta le conseguenze;
- b. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;
- c. appoggia i Cantoni e i Comuni in occasione dell'istruzione e dell'impiego delle organizzazioni di protezione civile;
- d. sorveglia l'esecuzione da parte di Cantoni e Comuni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 16

¹ Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale dello sport promuove uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.

² Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:

- a. sviluppa gli obiettivi e le strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
- b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive;
- c. provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport;
- d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 17 Regolamento interno

Il dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione e modifica¹ Sono abrogati:

- a. l'ordinanza sull'organizzazione militare del 18 ottobre 1995⁸ (OOM);
- b. l'ordinanza del DDPS sull'organizzazione militare del 27 ottobre 1995⁹ (OOM-DDPS);
- c. l'ordinanza del 24 ottobre 1990¹⁰ concernente l'Ufficio federale delle aziende d'armamento;
- d. il decreto del Consiglio federale del 3 marzo 1950¹¹ concernente il Foglio ufficiale militare;
- e. l'ordinanza del 25 novembre 1991¹² concernente il cambiamento della denominazione «Direzione dell'amministrazione militare federale» in «Segreteria generale del DMF»;
- f. l'ordinanza del 10 maggio 1972¹³ sui compiti del Servizio topografico federale;
- g. l'ordinanza del DFI dell'11 gennaio 1989¹⁴ concernente l'organizzazione e i compiti della Scuola federale dello sport di Macolin;
- h. l'ordinanza del 19 dicembre 1997¹⁵ concernente la subordinazione dell'Ufficio centrale della difesa e della Centrale nazionale d'allarme.

² L'ordinanza del 9 maggio 1979¹⁶ sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:*Art. 8 e 9**Abrogati*³ L'allegato all'OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale) è modificato secondo la versione qui annessa.**Art. 19** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

⁸ [RU 1995 5275, 1999 1167 all. n. 4]⁹ [RU 1995 5293]¹⁰ [RU 1990 1842, 1996 157, 1997 2016]¹¹ [RU 1950 254]¹² [RU 1992 2]¹³ [RU 1972 721, 1991 920 art. 3]¹⁴ [RU 1989 196, 1996 3116, 1998 1503]¹⁵ [RU 1998 668]¹⁶ RS 172.010.15

Allegato

...¹⁷

¹⁷ Testo inserito nell'OLOGA (RS **172.010.1**).

